Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF **Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
236	**22/07/2021**	**17**	**9**

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata da RSU, da ubicarsi nel Comune di Eboli (Sa) alla via Maestri del Lavoro s.n.c. - Area P.I.P. - localita' Pezza Grande.

Ditta S.A.R.I.M. s.r.l. con sede legale al Corso V. Emanuele n. 174 - Salerno.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta S.A.R.I.M. s.r.l. con sede legale al Corso V. Emanuele n. 171 del Comune di Salerno, P. Iva ***OMISSIS in persona del legale rappresentante sig. ***OMISSIS*** ***OM nato ad ***OM il ***OMISSIS, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 23/09/2020 - prot. 0438211, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata da RSU, da ubicarsi nel Comune di Eboli (Sa) alla via Maestri del Lavoro s.n.c. - Area P.I.P. - località Pezza Grande, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 24 particella n. 3662 per una superficie complessiva di circa 10.080 mq;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi del 09.06.2021:

- acquisito il parere favorevole dell'Ente Idrico Campano, dei chiarimenti espressi dalla ditta in merito al parere ARPAC, della valutazione favorevole dell'ufficio procedente ed acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti seppur invitati;
- preso atto del parere negativo del Comune di Eboli, viene chiarito *"che ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione ambientale costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, in caso di espropriazione per pubblica utilità. In ogni caso il parere del Comune è erroneamente motivato in quanto l'attività da autorizzare è esistente ante 2019, anno di approvazione del regolamento 66/2019 che testualmente fa salve le attività esistenti, escludendole dai divieti di insediamento previsti"*;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi, subordinando il rilascio del provvedimento autorizzativo alla trasmissione dei seguenti documenti:

1. presentazione della planimetria "Tav. 1 Rev. 01" con indicazione delle aree R13 e D15;
2. parere dei VV.F. ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 art. 3;

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- documentazione di nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico dell'impianto de quo nella persona dell'ing. ***OMISSIS*** *** nato a ***OM il ***OMISSIS;
- il 19/07/2021 - prot. 0380044 la documentazione integrativa richiesta alla ditta in conferenza di servizi, ovvero planimetria "Tav. 1 Rev. 01" aggiornata ed il parere favorevole alla valutazione del progetto con condizioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, del Comando dei VV.F. di Salerno – Prat. VV.F. N. 43391;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0384256 del 21/07/2021 dal Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO*:*

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **S.A.R.I.M. s.r.l.**, con sede legale al Corso V. Emanuele n. 171 del Comune di Salerno, legale rappresentante ***OMISSIS*** ***OM, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata da RSU, da ubicarsi nel Comune di Eboli (Sa) alla via Maestri del Lavoro s.n.c. - Area P.I.P. - località Pezza Grande, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 24 particella n. 3662 per una superficie complessiva di circa 10.080 mq.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto di che trattasi è l'ing. ***OMISSIS*** *** nato a ***OM il ***OMISSIS.

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13, R12, D15 e D14 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento.

EVIDENZIARE che:
a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che**:**

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata:

1. comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante;
2. istanza di archiviazione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto *de quo*, giusta il provvedimento AUA n. 939/2019;
3. polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V;

- la ditta è tenuta a presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
  - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che il sistema di scarico delle acque reflue della ditta S.A.R.I.M. s.r.l. si compone delle seguenti reti:

1. rete di scarico acque meteoriche di dilavamento piazzali;
2. rete acque nere provenienti dai servizi igienici;

3. rete di scarico acque lavaggio automezzi
4. rete acque meteoriche di coperture.

Le reti di scarico di cui ai punti 1, 2, e 3, previa depurazione e passaggio in pozzetto fiscale, recapitano nella rete acque consortili (scarico n. 2); mentre le acque di cui al punto 4 recapitano nella rete consortile acque bianche, previo passaggio in pozzetto ispettivo (scarico n. 1).

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **S.A.R.I.M. s.r.l.** lo scarico delle acque reflue dell'impianto che confluiscono nello scarico 2, recapitanti in fognatura pubblica a servizio dell'area PIP, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:

  a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:

  - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);

  - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;

  - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;

  - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

  - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

  - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

  - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

  - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

  - reflui con temperatura superiore ai 35° C;

  - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D. Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio,Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

  b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

  c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio, entro trenta giorni dal rilascio del Decreto Dirigenziale e da ripetersi con cadenza semestrale, delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Temperatura, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi ed olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta, con cadenza **semestrale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;

- l'autorizzazione è assentita ai soli fino del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 con il seguente punto di emissione E1:

Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)	MTD adottate
Ammoniaca	**25,3**	**1,012**	**Abbattitore ad umido del tipo Scrubber a torre**
Idrogeno solforato	**2,05**	**0,082**	
Mercaptani	**2,05**	**0,082**	
COV	**102**	**4,08**	
Polveri totali	**12,5**	**0,5**	
Aldeidi	**10,2**	**0,408**	
Ammine	**5,1**	**0,204**	

- con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
9. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
13. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **S.A.R.I.M. s.r.l.** al seguente indirizzo: "info@pec.sarimambiente.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Eboli (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, al Comando dei VV.F. della Provincia di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.